



OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Benevento



FAQ ECM

Documento aggiornato al
06/10/2022
A cura dell'Ufficio ECM
Dott.ssa Floriana Salierno

NOZIONI GENERALI

1. Cos'è il sistema di educazione continua in medicina?

Il sistema ECM è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini. Destinatari della Formazione Continua devono essere tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva. Il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti, che possono trovare in esso un metodo di formazione continua e uno strumento di attestazione della propria costante riqualificazione professionale.

2. Cosa sono i crediti formativi ECM?

I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività ECM. Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell'accertamento dell'apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale. Il programma ECM prevede l'attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie.

3. Come è possibile acquisire crediti ECM?

I crediti ECM possono essere acquisiti nelle seguenti modalità:

- Frequenza di corsi Residenziali
- Frequenza di Corsi Fad
- Formazione Blended
- Formazione sul campo
- Attività di ricerca

Per ulteriori informazioni cliccare: [criteri assegnazione crediti e tipologia](#)



OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Benevento



4. Che cosa è l'attività di AUTOFORMAZIONE?

Consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM. L'Attività di autoformazione dà diritto ad 1 credito per ogni ora di impegno formativo autocertificato.

Per il Triennio 2017/2019 e il triennio 2020/2022 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, valutando sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

5. La pubblicazione di articoli scientifici consente l'attribuzione di crediti ECM?

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali (Scopus, Web of Science, Web of Knowledge) maturano previa presentazione di apposita dichiarazione, il diritto al riconoscimento per singola pubblicazione di:

- 3 crediti (se primo o ultimo nome)
- 1 credito (se altro nome)



OBLIGO CONSEGUIMENTO CREDITI ECM

6. Quando ha inizio l'obbligo di acquisizione dei crediti ECM?

L'acquisizione dei crediti ECM è obbligatoria a partire dall'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale. Tale obbligo si interrompe nei casi previsti per gli esoneri ed esenzioni che comunque sarà cura del sanitario inserire autonomamente nel proprio profilo sul sito del COGEAPS (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie), ovvero in caso di impossibilità comunicare all'Ordine di appartenenza.

7. Un sanitario domiciliato per un lungo periodo all'estero che rimane iscritto all'ordine provinciale dei medici è obbligato a conseguire ECM?

Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all'estero sono tenuti conseguire i crediti ECM. L'attività formativa potrà essere espletata tramite la formazione a distanza (accreditata da Provider Italiani) o frequentando corsi di formazione accreditata presso il paese ospitante, che verranno riconosciuti nei limiti previsti dalla vigente normativa.



OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Benevento



8. Obbligo formativo Medici Competenti

La certificazione, in questo caso specifico, viene rilasciata alla fine del triennio formativo dall'Ordine di appartenenza e prevede due requisiti:

- Soddisfacimento dell'obbligo Formativo ECM triennale;
- Acquisizione di crediti ECM pari ad almeno il 70% dell'obbligo formative del triennio nella disciplina "Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".
- Il professionista che non abbia soddisfatto i requisiti nel triennio, ai fini della certificazione ECM per lo svolgimento dell'attività di Medico competente, ha la possibilità di recuperare i crediti mancanti nell'anno successivo

9. Obbligo conseguimento crediti ECM in materia di Radioprotezione.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato una importante delibera in materia di radioprotezione del paziente, in ottemperanza all'art. 162 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n° 101.

Per il triennio 2020-2022 "i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, (omissis) e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare".

La Commissione Nazionale ECM dispone anche che: " nel limite massimo del 50%, i crediti previsti per l'obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio. Il professionista sanitario è tenuto a precisare, attraverso la piattaforma del CoGeAPS, se l'attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020-2022, alla "radioprotezione del paziente ex art 162 D.Lgs. 101 del 2020".

Per ulteriori approfondimenti cliccare: [all-\(14\)-delibera-cnfc-in-materia-di-radioprotezione](#)

[comunicazione-fnomceo-n-17-2022](#)

[comunicazione 152](#) [allegato Comunicazione 152](#)



OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Benevento



ESONERI ED ESENZIONI

10. Esoneri ed Esenzioni dell'Obbligo Formativo.

L'esonero costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale e tale diritto è esercitabile solo su istanza del professionista.

L'esenzione è un diritto esercitabile solo su istanza del professionista. Costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una normale fruizione dell'offerta formativa. I crediti acquisiti nel periodo di esenzione non sono validi ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM.

Per approfondimenti cliccare: [Allegato IX. Elenco esoneri](#)

[Allegato X. elenco esenzioni](#)

N.B: gli elenchi sono puramente esplicativi,
le istanze devono essere presentate
esclusivamente online.

11. La docenza universitaria dà diritto ad esonero o al conseguimento di crediti ECM?

La docenza universitaria non dà diritto all'esonero dai crediti ECM né al conseguimento degli stessi. La normativa prevede il riconoscimento dei crediti solo nell'eventualità di docenza presso un corso accreditato ECM.

12. Pensionamento.

La CNFC, con delibera del 14 dicembre 2021, ha stabilito che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d'età il Cogeaps riconosce in modo automatico l'esenzione di cui alla lettera o) del par. 4 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (professionisti in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale). Rimane fermo l'obbligo del singolo professionista di comunicare l'esercizio saltuario dell'attività professionale, da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5000,00 euro, tramite il portale Cogeaps, essendo in tal caso soggetto all'obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia all'esenzione.

Resta ferma la possibilità di inserire l'esenzione per pensionamento qualora il sanitario cessi l'attività professionale prima dei 70 anni d'età purchè lo stesso eserciti saltuariamente l'attività professionale come sopra indicato.



OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Benevento



13. Specializzazione e Master

I sanitari che frequentano, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base relativi alla categoria di appartenenza, durante l'esercizio dell'attività professionale, sono esonerati dall'obbligo formativo ECM.

Sono considerati corsi di formazione post-base:

- corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui alla Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- formazione complementare (es. corsi effettuati ai sensi del DPR "sull'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza");
- corsi di formazione e aggiornamento professionale svolti ai sensi del "Piano di interventi contro l'AIDS" per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- corsi di formazione manageriale per professionisti sanitari;
- Non è possibile inserire ESONERI PER CORSI NON PERTINENTI CON L'ATTIVITA' SANITARIA ESERCITATA (es. Master in Comunicazione Istituzionale/ Master in Progettazione Sociale e Gestione del territorio, in quanto entrambi trattano argomenti correlati alla professione del sanitario, ma non propriamente inerenti la professione sanitaria).
- Eventuali crediti maturati nel periodo di validità dell'esonero, non verranno considerati nel computo del fabbisogno formativo individuale.

PERIODO DI ESONERO

- La durata dell'esonero per formazione è riferito alla durata legale del corso di formazione universitaria.
- L'esonero riguarda l'intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni dà diritto all'esonero di 4 crediti ECM)
- L'esonero va inserito a completamento di anno dal 1/1 al 31/12 di ogni anno di frequenza.



OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Benevento



14. E' possibile spostare i crediti da un triennio all'altro?

Ad oggi non è più possibile procedere allo spostamento dei crediti ECM al triennio in corso dal triennio 2017/2019 perché superati i termini previsti dalla Delibera della Commissione Formazione Continua del 14 Dicembre 2021 fissati nella data del 30/06/2022.

Per approfondimenti cliccare: [COMUNICAZIONE FNOMCEO 258 spostamento dei crediti](#)

[Delibera della Commissione Formazione Continua - spostamento dei Crediti:](#)

Si fa presente che, ad oggi, è possibile accedere alla propria Area Riservata Co.Ge.APS tramite SPID o CIE 3.0 accedendo al seguente link: <https://application.cogeaps.it/login> ed inserire tutte le istanze in merito a pensionamento, esoneri, esenzioni, formazione individuale, spostamento crediti (nei limiti previsti dalla Commissione Formazione Continua in Medicina).





OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Benevento



E.C.M.

Educazione Continua in Medicina



OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Benevento



E.C.M.

Educazione Continua in Medicina